



ACCADEMIA DI SAN GALGANO

Istituto di Studi e di Ricerche su San Galgano, i luoghi e le memorie galganiane, il Monachesimo e la Cavalleria
Via della Cappella, 6 – 53012 Chiusdino (Siena) *Codice Fiscale/Partita IVA 92061380520*

Verbale di Assemblea del 11 Aprile 2023

In data 11 Aprile 2023, alle ore 21, a norma degli artt. 9 e 10 e) dello Statuto dell'Accademia di San Galgano attualmente vigente, si è riunito presso la sede istituzionale, in seduta straordinaria, il Senato Accademico, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno:

- 1) Modifica dello Statuto sociale a seguito delle obiezioni ricevute dagli organi preposti e al fine di adeguarlo alla Riforma del Terzo Settore;
- 2) Varie ed eventuali.

Visto il carattere di urgenza dell'Ordine del Giorno, è stata attivata la possibilità di partecipazione tramite piattaforma online.

A norma dell'art. 10 dello Statuto, presiede il Senato Accademico il Presidente dell'Accademia Andrea Conti; svolge le funzioni di Segretario Alessio Tommasi Baldi.

Risultano presenti in sede i sig.ri Andrea Conti (Presidente) e Alessio Tommasi Baldi (Segretario) e presenti online i sig.ri: Marco Ciampolini, Antonello Mennucci, Magdi A.M. Nassar, Alessandro Furiesi, Francesco Salvestrini, Viviana Castelli, Eugenio Susi, Gianluca Amato, Amerigo Montiani, Vincenzo Di Gennaro, Anna Agostini, Marco Frati, Jacopo Paganelli, Elisabetta Cioni, Luca Larpi, Fabio Gabbrielli, Luca Trapani, Chiara Talamucci, Francesco Marzella, Enrico Grassini, Alessandra Pepi, Laura Neri, Andrea Pesare.

Risultano assenti i Sig.ri: Duccio Benocci, Simonetta Bertini, Luigi Borgia, Giovanna Casagrande, Orazio Ciampoli, Mario Arturo Iannaccone, Francesco Stori, Mauro Ronzani, Michele Pellegrini, Valentina Manganaro, Cesare Mancini.

Constatato che sono presenti n. 25 – venticinque – soci aventi diritto al voto (2 – due – in presenza e 23 – ventitré – in remoto), su n. 36 – trentasei – soci iscritti all'Accademia, il Presidente **dichiara l'assemblea straordinaria validamente costituita in sede di seconda convocazione** ai sensi dello stesso art. 10 dello Statuto.

Compiuto l'accertamento di cui sopra, il Presidente dà la parola al Segretario per illustrare il punto posto all'Ordine del Giorno riguardante l'ulteriore adeguamento dello Statuto a seguito delle obiezioni ricevute dagli organi preposti e al fine di adeguarlo alla Riforma del Terzo Settore.

Il Segretario informa i presenti che è necessario procedere ad ulteriori modifiche statutarie al fine di adeguare lo Statuto in risposta alle osservazioni ricevute dall'Istruttore Amministrativo in data 21 Marzo u.s. per una corretta adesione alle disposizioni previste dalla Riforma del Terzo settore; ricorda che la modifica è fondamentale per completare l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), necessaria per l'ottenimento di finanziamenti pubblici e per collaborazioni con la Pubblica Amministrazione.

Il Segretario illustra ai presenti le modifiche richieste apportate secondo i suggerimenti e le integrazioni proposte dal dott. Famiglietti del CESVOT e le considerazioni necessarie, con particolare attenzione ai punti relativi alla maggiore età dei soci (non consentita), alla limitazione del loro numero (anch'essa non permessa dal CTS), al ruolo dei Signori Dodici di Collegio della Confraternita di San Galgano.

Dopo ampio dibattito, considerato le osservazioni dell'Assemblea e la disponibilità della stessa verso i cambiamenti proposti così come derivanti dall'analisi fornita dal Cesvot e rivisti e concordati con il dott. Famiglietti, considerato che una modifica dei contenuti diversa da quella proposta dal CESVOT potrebbe ricevere ulteriori osservazioni dagli uffici competenti, il Segretario dà lettura integrale della versione modificata dello Statuto così come emerso dal lavoro di revisione del CESVOT, articolo per articolo, evidenziando le differenze rispetto alla versione ad oggi vigente.

Al termine della lettura, l'Assemblea è chiamata alla relativa approvazione, ponendo in votazione palese (per alzata di mano) lo Statuto nella sua integrità.

L'Assemblea, all'unanimità

delibera

- a) di approvare il nuovo Statuto, che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante e sostanziale;
- b) di dare mandato al Presidente e/o al Segretario di proseguire nel compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto, il quale è esente dall'imposta di bollo (ex

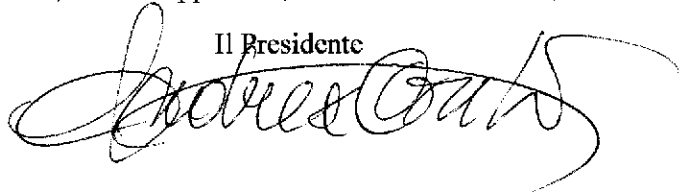
art.82, c.5 del Codice del Terzo settore), presso l'Agenzia delle Entrate e di iscrizione al RUNTS.

Null'altro essendovi su cui deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 22,45. Di quanto discusso e deliberato viene redatto il presente verbale che, letto ed approvato, viene così sottoscritto,

Il Segretario

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'R. Ammirati'.

Il Presidente

A large, stylized handwritten signature in black ink, appearing to read 'Andrea Costa'.

STATUTO

Accademia di San Galgano – Istituto di Studi e di Ricerche su San Galgano, i luoghi e le memorie galganiane, il Monachesimo e la Cavalleria APS

Articolo 1

L' "Accademia di San Galgano – Istituto di Studi e di Ricerche su San Galgano, i luoghi e le memorie galganiane, il Monachesimo e la Cavalleria APS", d'ora innanzi denominata semplicemente "Accademia" o "associazione", ha sede in Chiusdino, in provincia di Siena, nell'Oratorio della Casa Natale di San Galgano, in Via della Cappella, 9.

L'Accademia è costituita ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche e integrazioni e, in quanto compatibile, del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione. L'acronimo APS acquista efficacia con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Essa è una istituzione culturale di carattere scientifico e soprannazionale, senza scopo di lucro, di identità cattolica e di istituzione dell'*Inclito ed Insigne Collegio o Compagnia di Gesù Cristo, Maria Santissima e San Galgano, detta Compagnia o Confraternita di San Galgano*, di Chiusdino e posta sotto il patrocinio di esso, con lo scopo di raccogliere la documentazione, incrementare gli studi, promuovere ricerche e gli scambi culturali in campo nazionale ed internazionale su San Galgano, cavaliere ed eremita, sui luoghi e sulle memorie galganiane, sull'Eremitismo, sul Monachesimo e sulla Cavalleria.

Emblema dell'Accademia è l'immagine di San Galgano nell'atto di infiggere la spada nella pietra ed orante davanti ad essa.

Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo e non comporta modifica statutaria. Il trasferimento della sede legale in altro comune dovrà essere disposta con delibera dell'Assemblea di modifica dello statuto.

Articolo 2

La durata dell'Accademia è a tempo indeterminato

Articolo 3

L'Accademia persegue finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale, e svolge in via esclusiva o principale, a norma del D. Lgs. 117/2017 art 5 co. 1, attraverso le seguenti attività di interesse generale:

- a) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, inerenti e/o connesse con San Galgano, i luoghi e le memorie galganiane, l'eremitismo, il monachesimo e la cavalleria;
- b) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, inerenti e/o connesse con San Galgano e il territorio chiusdinese, l'eremitismo, il monachesimo e la cavalleria;
- c) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso.

In particolare l'Accademia persegue i suoi fini:

- attraverso la pubblicazione del periodico "Analecta Galganiana", nonché degli atti dei convegni e dei seminari e degli studi e delle ricerche compiute e di tutte quelle opere che saranno ritenute meritevoli di pubblicazione dal Consiglio di Presidenza ed attraverso la concessione del proprio patrocinio a pubblicazioni straordinarie e speciali attinenti agli scopi dell'Accademia;
- la promozione di attività di carattere culturale e di ricerca, quali convegni, conferenze, dibattiti, seminari, corsi di aggiornamento e tutto quanto necessario ed inerente con lo scopo di cui all'articolo 1;

L'Accademia può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti nel Decreto Ministeriale del 19 Maggio 2021, n. 107.

L'individuazione delle attività secondarie sarà operata dal Consiglio di Presidenza con apposita delibera.

Per lo svolgimento delle predette attività l'associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, fatta salva la possibilità di rimborso dall'associazione delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa a norma di legge.

I volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati a norma di legge.

I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.

Per il perseguimento dei propri scopi l'associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

L'Accademia può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Articolo 4

L'Accademia provvede al raggiungimento dei propri fini:

- a) con le quote sociali;
- b) con lasciti, contributi, oblazioni e qualunque altra elargizione;
- c) proventi da attività diverse di cui all'art. 6 CTS;
- d) erogazioni e contributi di Enti pubblici o privati;
- e) entrate da convenzioni
- f) erogazioni liberali dei soci e di terzi;
- g) entrate derivanti da raccolte fondi e iniziative promozionali;
- h) interessi sulle disponibilità depositate presso Istituti di Credito.

Articolo 5

Possono aderire all'Accademia docenti universitari e non universitari, studiosi delle discipline afferenti agli scopi dell'Accademia, artisti e quanti altri attestino di condividere gli scopi istituzionali, impegnandosi a contribuire attivamente alla vita, allo sviluppo e alle finalità dell'Accademia con la loro opera, competenze e conoscenze e/o con opere scientifiche che ne realizzino le finalità

Possono altresì aderire APS e altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro a condizione che il numero di questi ultimi non sia superiore al 50% del numero delle APS associate, i quali attestino di condividere gli scopi istituzionali e contribuire al loro raggiungimento così come sopra espresso.

L'ammissione all'Accademia avviene su delibera del Consiglio di Presidenza inoltrando motivata domanda allo stesso, in cui è dichiarata la condivisione delle finalità che l'Accademia si propone e l'impegno ad approvare ed osservare il suo Statuto e i suoi Regolamenti; la domanda deve essere corredata dal *curriculum vitae* e dalla presentazione di due Accademici.

All'Inclita ed Insigne Compagnia di San Galgano, quale ente promotore dell'istituzione dell'Accademia, e specificamente al consesso confraternale dei Signori Dodici di Collegio di essa, l'Accademia riconosce il diritto di:

- presentare candidati all'ammissione tra i soci
- premiare con il titolo di *Accademici Onorari* le personalità del mondo ecclesiastico, politico, militare, sociale, economico, artistico, al fine di riconoscerne i meriti nelle rispettive posizioni o ambiti professionali.

L'Arcivescovo Metropolitano *pro tempore* di Siena e il Vescovo *pro tempore* di Volterra sono ascritti di diritto nella categoria degli *Accademici Onorari*.

Il titolo di *Accademico Onorario* non comporta l'acquisizione di alcun diritto né dovere nei confronti dell'Accademia.

Amministratore

Presidente

Il Prevosto pro tempore della Chiesa di San Michele Arcangelo di Chiusdino è de jure il Cappellano dell'Accademia.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

Articolo 6

Il numero dei membri dell'Accademia è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

I membri dell'Accademia, detti Accademici, hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi;
- essere eletti negli organi associativi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci ed esaminare i libri associativi.

I membri dell'Accademia hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Senato Accademico;

Articolo 7

Si cessa di far parte dell'Accademia:

a) per decesso o estinzione della persona giuridica o Ente;

b) per recesso presentato in forma scritta;

c) per espulsione, per aver tenuto un comportamento incompatibile con gli scopi ed il carattere dell'istituzione, o lesivo del decoro di questa, ovvero per il mancato pagamento delle quote sociali entro il 31 Marzo dell'anno successivo a quello di riferimento.

Il provvedimento di espulsione è adottato dal Consiglio di Presidenza con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato; esso deve essere comunicato senza indugio all'interessato.

L'espulso può fare ricorso secondo quanto previsto da apposito Regolamento approvato dal Senato Accademico

Coloro che per qualsiasi motivo cessano di far parte dell'Accademia hanno l'obbligo di restituire il Diploma di Nomina.

Articolo 8

Sono organi dell'Accademia:

a) l'assemblea dei soci denominata Senato Accademico,

b) il Presidente,

d) l'Organo di amministrazione denominato Consiglio di Presidenza,

e) l'Organo di controllo, ove nominato.

Articolo 9

Il Senato Accademico è l'assemblea dei soci.

Nel Senato Accademico hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati. Ciascun Accademico ha un voto.

La convocazione del Senato Accademico avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione.

Esso si riunisce in sessione ordinaria una volta l'anno, entro il 30 aprile, convocato dal Presidente con almeno quindici giorni di preavviso, per l'approvazione del bilancio di esercizio.

Si può riunire in sessione straordinaria su convocazione del Presidente, o su delibera del Consiglio di Presidenza, o di propria iniziativa su richiesta di almeno un decimo degli Accademici.

E' ammesso l'intervento all'Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota, e a condizione che sia espressamente previsto nella comunicazione scritta di convocazione.

Articolo 10

Spetta al Senato Accademico deliberare sugli affari iscritti all'ordine del giorno, in ordine alle finalità generali dell'Accademia, espresse all'articolo 3 del presente Statuto.

Le sedute del Senato Accademico sono valide in prima convocazione, se sono intervenuti almeno la metà più uno degli Accademici, ed in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti.

È data facoltà agli Accademici, impossibilitati ad intervenire di persona, di farsi legittimamente rappresentare, con delega scritta, da altro Accademico. Ciascun Accademico può rappresentare sino ad un massimo di tre Accademici.

Spetta espressamente al Senato accademico:

- a) nominare e revocare il Presidente e i componenti degli organi associativi;
- b) approvare il Bilancio di Previsione ed il Bilancio di Esercizio;
- c) approvare i programmi culturali presentati dal Consiglio di Presidenza;
- d) approvare la quota associativa annuale;
- e) approvare le modifiche al presente Statuto;
- f) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- g) approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h) deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo;
- i) deliberare sulla trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- j) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto Costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

Per modificare lo Statuto occorre almeno la presenza della maggioranza assoluta degli Accademici e il voto favorevole dei 2/3 dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli Accademici.

Articolo 11

Il Presidente dell'Accademia viene eletto ogni sei anni dal Senato Accademico;

Il Presidente rappresenta legalmente l'Accademia in tutti i suoi atti e di fronte a terzi, mantiene l'osservanza dello Statuto, e cura gli interessi dell'ente come un buon padre di famiglia.

Il Presidente cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dal Senato Accademico, con la maggioranza dei presenti.

Egli convoca e presiede il Senato Accademico ed il Consiglio di Presidenza; in caso di impedimento egli è sostituito dall'Accademico più anziano per età.

Articolo 12

Il Consiglio di Presidenza è l'organo di amministrazione dell'Accademia e opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali del Senato Accademico al quale risponde direttamente e dal quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio di Presidenza tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva del Senato Accademico o di altri organi associativi.

Il Consiglio di Presidenza tiene il governo dell'Accademia e la sua amministrazione ed adempie quanto previsto dall'articolo 3).



Il Consiglio di Presidenza ha facoltà di proporre ai *Signori Dodici* di Collegio la nomina di Accademici Onorari.

Articolo 13

Il Consiglio di Presidenza è composto dal Presidente e da quattro o sei membri eletti dal Senato Accademico tra gli Accademici; esso dura in carica sei anni.

Il Consiglio di Presidenza al suo interno elegge

- a) il Direttore;
- b) il Tesoriere;
- c) il Segretario.

Articolo 14

Al Consiglio di Presidenza compete:

- a) predisporre i programmi culturali dell'Accademia per sottoporli all'approvazione del Senato Accademico entro il 31 marzo di ogni anno, esprimersi sulle modalità di attuazione degli stessi e seguirne la realizzazione;
- b) redigere il Bilancio Preventivo ed il Bilancio di Esercizio per sottoporli all'approvazione del Senato Accademico entro la data sopra indicata;
- c) redigere l'ordine del giorno del Senato Accademico;
- d) proporre l'annuale quota associativa;
- e) proporre la modifica dello Statuto;
- f) deliberare in merito all'espulsione degli Accademici e degli Accademici Onorari.

Le sedute del Consiglio di Presidenza sono valide con almeno la presenza della metà più uno dei membri; per le deliberazioni a parità di voto prevarrà quello del Presidente.

Articolo 15

Il Direttore è eletto dal Consiglio di Presidenza; egli presiede e coordina l'attività scientifica ed editoriale dell'Accademia.

Il Tesoriere è eletto dal Consiglio di Presidenza; egli sovrintende all'amministrazione dell'Accademia, cura la redazione del Bilancio di previsione e del Bilancio di esercizio, la riscossione delle entrate e le spese, compila gli inventari dei beni patrimoniali di pertinenza dell'Istituto, riferisce al Senato Accademico sull'andamento finanziario dell'ente.

Il Segretario è eletto dal Consiglio di Presidenza; egli redige i verbali delle sedute del Senato Accademico e del Consiglio di Presidenza, sovrintende all'Archivio ed alla Biblioteca e compie tutti gli atti inerenti il buon funzionamento dell'Accademia.

Articolo 16

Gli Accademici che venissero meno alle regole dell'onore sono sottoposti al giudizio del Consiglio di Presidenza che, vagliati i fatti e le circostanze e sentito l'interessato, propone le sanzioni del caso.

Gli Accademici possono deferire al Consiglio di Presidenza anche eventuali divergenze che sorgessero tra di loro.

Articolo 17

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la

Stammati

Stammati

revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Articolo 18

Ogni anno il Presidente redige una relazione sull'attività svolta, in duplice copia, che, previa approvazione da parte del Senato Accademico, trasmette per conoscenza l'una al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca della Repubblica Italiana, l'altra ai Signori Dodici dell'*Inclito ed Insigne Collegio o Compagnia di San Galgano*.

Articolo 19

L'Accademia ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri Accademici, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Articolo 20

Il patrimonio dell'Accademia è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale.

Articolo 21

L'Accademia deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dal Consiglio di Presidenza, viene approvato dal Senato Accademico entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro il 30 giugno.

Il Consiglio di Presidenza documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

Articolo 22

In caso di scioglimento dell'Accademia, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo Settore.

Articolo 23

L'Accademia è posta sotto la protezione soprannaturale di Maria Santissima, dei Santi Dodici Apostoli e di San Galgano, Cavaliere ed Eremita; essa celebra una propria festa annuale nella ricorrenza di Maria Santissima, Regina degli Apostoli, il sabato fra l'Ottava della festa dell'Ascensione.

Articolo 24

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

REGISTRATO A SIENA IL

AL N° 389 MOD.

VERSATI EURO ESENTE

IL CAPO TEAM GESTIONE E CONTROLLO

Luca Bratti

(*) Firma su delega della Direttrice Provinciale, Rossella De Santis

